



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE**

Prot.27658/09

Roma, 14 dicembre 2009

AI COMUNI

LORO SEDI

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI  
COMUNI ITALIANI (ANCI)

ROMA

ALLE PROVINCE

LORO SEDI

ALL'UNIONE DELLE PROVINCE  
D'ITALIA (UPI)

ROMA

e p.c. ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

ROMA

**OGGETTO:** Cancellazione dall'Albo di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, della società "Tributi Italia S.p.a".

Con delibera n. 1/2009 del 9 dicembre 2009 la Commissione per la tenuta dell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha disposto la cancellazione della società "*Tributi Italia S.p.a.*", con sede in Roma, Via Vittorio Veneto n. 146/3, dall'albo in questione, a motivo del fatto che sono state considerate sussistenti le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, lett. d) del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, in base al quale si procede alla cancellazione d'ufficio per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle

prescritte scadenze.

Si precisa, inoltre, che il provvedimento di cancellazione è stato ritualmente notificato alla società “*Tributi Italia S.p.a.*” alle ore 17:00 del 14 dicembre 2009.

Ferme restando tutte le ulteriori indicazioni di dettaglio che ANCI potrà fornire, occorre innanzitutto sottolineare che, a norma del comma 3 del citato art. 11 del D.M. n. 289 del 2000, “*la cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni*”.

Gli effetti della decadenza dalla gestione sono disciplinati dal successivo art. 14 del D.M. n. 289 del 2000, a norma del quale il gestore decaduto:

- cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio;
- è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.

Pertanto a decorrere dalle ore 17:00 del 14 dicembre 2009, la società “*Tributi Italia S.p.a.*”, non può più svolgere alcuna attività inerente la gestione dei servizi affidati.

A tal riguardo il comma 2 dello stesso art. 14, attribuisce al comune od alla provincia il potere di diffidare il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e di procedere, altresì, all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, ivi incluse le banche dati informatiche, redigendo un apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso. Sarà altresì cura degli enti locali attivarsi per la disdetta delle convenzioni a seguito della decadenza dalle gestioni in corso.

Dette prescrizioni devono essere adempiute nel pieno rispetto delle regole dettate dalle norme innanzi citate, rivestendo carattere di illegittimità ogni eventuale rifiuto o comportamento, da parte del gestore decaduto, diverso da quello ad esso imposto.

Alla luce di quanto rappresentato, si suggerisce agli enti locali interessati, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente, che impone loro di assumere ogni idonea iniziativa volta a consentire la completa ed agevole conoscenza

delle disposizioni legislative ed amministrative intervenute in materia tributaria, di pubblicizzare l'avvenuta decadenza della società "*Tributi Italia S.p.a.*" dalla gestione dei tributi, in modo da porre ogni contribuente nelle condizioni di adempiere esattamente la propria obbligazione tributaria, avendo, quindi, come unico referente l'ente locale.

Si rammenta che, al fine di rendere più capillari l'informazione e la comunicazione in questione, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza, la pubblicità e l'efficacia dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli enti locali possono far ricorso anche alle forme previste dalla legge del 7 giugno 2000, n. 150, recante la "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", tra le quali, ad esempio, l'informazione attraverso stampa, affissioni, audiovisivi e strumenti telematici.

In considerazione, poi, dell'imminente scadenza del pagamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo all'anno 2009, fissato dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, al 16 dicembre 2009, ferma restando la possibilità da parte dei contribuenti di continuare ad utilizzare il modello F-24 con le stesse modalità finora seguite, i comuni a decorrere dalle ore 17:00 del 14 dicembre 2009, hanno la facoltà di provvedere alla variazione delle coordinate IBAN del conto di accredito dei tributi riscossi con il modello F-24, ancora intestati alla società "*Tributi Italia S.p.a.*", attraverso il servizio telematico SIATEL presente all'indirizzo internet <https://siatel.finanze.it>.

Nel caso, invece, in cui per i versamenti sia previsto l'uso del bollettino di conto corrente postale, i comuni possono invitare i contribuenti ad effettuare i prescritti versamenti direttamente alla tesoreria comunale, fermo restando che è nella facoltà del comune, per i versamenti eseguiti con bollettino di conto corrente postale a partire dalle ore 17:00 del 14 dicembre 2009, di richiedere alla società "Poste Italiane S.p.a." il trasferimento a proprio favore del conto relativo all'incasso di ciascun tributo, già intestato alla società "*Tributi Italia S.p.a.*".

Al fine di rendere operativo il trasferimento è necessario che il comune produca tutta la documentazione prevista (condizioni contrattuali, specimen firme, etc.) alla Società Poste Italiane S.p.a. per il tramite del proprio Ufficio Postale\ Account di riferimento.

Per eventuali informazioni o chiarimenti sulla procedura da seguire il Comune potrà rivolgersi ai seguenti numeri: 06.59588846 – 06.59589726.

E' opportuno, infine, rammentare che nessuna sanzione è comminabile al contribuente che abbia continuato a versare i tributi alla società "*Tributi Italia S.p.a.*", giacchè, a norma dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, le sanzioni previste per ritardato od omesso versamento del tributo "*non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente*".

Si deve rammentare che gli enti locali, di fronte ad un ragionevole ritardo nel versamento dei tributi, potranno ad ogni modo valutare l'opportunità di applicare le disposizioni dell'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di tutela dell'affidamento e della buona fede, ove, naturalmente, se ne ravvisino le condizioni.

Il Direttore Generale delle Finanze  
Fabrizia Lapecorella